SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 56

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 18 al 27 febbraio 1989)

INDICE

AGNELLI Arduino: per l'istituzione di una commissione d'inchiesta volta a chiarire i motivi della sospensione delle linee marittime per l'Africa orientale e per l'India-Pakistan-Sri Lanka, gestite dal Lloyd Triestino (4-02510) (risp. PRANDINI, *ministro della marina mercantile*) *Pag.* 1539

BOSSI: per un intervento volto a consentire la sollecita sistemazione, da parte del comune di Zogno (Bergamo), del ponte carrabile sul fiume Brembo che collega detto comune con le località di Fornaci, Stabello e Piazza dei Monaci (4-00855) (risp. LATTANZIO, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) 1540

circa le modalità dello svolgimento dell'azione penale contro il dottor Paini, commercialista di Sondrio (4-02161) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 1541

FASSINO: sull'opportunità di completare la ricostruzione del porto di Scilla (Reggio Calabria), distrutto da una mareggiata (4-00378) (risp. FERRI, *ministro dei lavori pubblici*) 1542

FERRARA Pietro: sui motivi della mancata entrata in funzione del nuovo centro operativo postale della città di Siracusa (4-02306) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 1544

FRANCHI ed altri: su alcuni giocatori di rugby sudafricani impegnati nei campionati italiani (4-01588) (risp. CARRARO, *ministro del turismo e dello spettacolo*) *Pag.* 1545

GALEOTTI ed altri: sulla vendita del pacchetto di maggioranza del Lloyd Adriatico alla compagnia svizzera di riassicurazione Swiss Re e sull'opportunità di adottare adeguate misure, anche d'ordine legislativo, per il rafforzamento dei poteri di controllo dell'ISVAP (4-01328) (risp. BATTAGLIA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 1546

IMPOSIMATO: per l'accertamento della legittimità della decisione di numerose USL di Roma di trattenere in servizio i primari ospedalieri fino al compimento del settantesimo anno in applicazione della legge 10 maggio 1964, n. 336 (4-02163) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 1547

MACIS ed altri: per la realizzazione di interventi straordinari di captazione delle acque sotterranee dal territorio di Iglesias (Cagliari), in relazione ai gravi danni causati dalla siccità (4-02205) (risp. LATTANZIO, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) 1549

NERI: sui provvedimenti adottati per porre fine alle difficoltà incontrate, alla frontiera di altri paesi con i quali vige l'accordo europeo sul regime di circolazione delle persone, per il riconoscimento dei documenti comprovanti l'identità dei minori (4-02702) (risp. BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1550

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

PERUGINI: sull'opportunità di una regolamentazione degli affidamenti di incarichi progettuali da parte delle regioni, degli enti subregionali e dei consorzi di bonifica a valere sulla legge 1° marzo 1986, n. 64, e sui finanziamenti FIO (4-02614) (risp. GASPARI, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) *Pag.* 1551

POLLICE: sulle precarie condizioni igienico-sanitarie dell'ospedale di Chiaravalle Centrale (Catanzaro) (4-00706) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 1551

sulle irregolarità gestionali poste in essere presso la prima zona ASST di Milano, nonchè sulle responsabilità del sindacato SILT-CISL (4-01076) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 1552

sulle condizioni di detenzione nelle quali si trovano i detenuti nel carcere di Voghera (Pavia) (4-01679) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 1554

PONTONE: sui motivi della mancata erogazione dell'indennizzo dovuto al signor Edoardo di Napoli di Villa Ricca (Napoli) per la requisizione del suo appartamento di Pozzuoli (4-01870) (risp. LATTANZIO, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) *Pag.* 1556

VELLA: per un intervento volto a rivedere l'interpretazione della norma CEE in base alla quale i territori della provincia di Rieti sono esclusi dai finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 (4-02558) (risp. GASPARI, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) 1557

VIGNOLA: sui finanziamenti concessi ai signori Aristide e Amerigo Ramirez, domiciliati in Casavatore (Napoli), per ciascuna delle loro molteplici attività industriali nel settore calzaturiero (4-01928) (risp. GASPARI, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) 1558

ZUFFA ed altri: sull'opportunità di modificare il testo della campagna pubblicitaria di prevenzione dell'AIDS, attenendosi ad un'informazione puramente sanitaria ed evitando qualsiasi riferimento al comportamento sessuale dei cittadini (4-02044) (risp. DONAT-CATTIN, *ministro della sanità*) 1559

AGNELLI Arduino. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che vanamente, negli scorsi mesi di marzo e luglio, sono state presentate interrogazioni al Ministro della marina mercantile allo scopo di controllare la veridicità di notizie riguardanti la soppressione di linee e di toccate del Lloyd Triestino, nonchè la mancata sostituzione, benchè promessa, di navi ormai inadeguate al servizio, l'interrogante, vista l'inutilità dei precedenti tentativi, chiede di sapere quale sia l'atteggiamento del Governo di fronte alla denuncia dei sindacati e degli imprenditori di tutto il Friuli-Venezia Giulia, di cui ha riferito la stampa del 27 novembre 1988, i quali hanno formalmente chiesto le dimissioni dell'intero consiglio d'amministrazione della compagnia giuliana e l'istituzione d'una commissione d'inchiesta volta a mettere in chiaro, una volta per tutte, cosa si cela dietro la sospensione delle linee dell'Africa orientale e per l'India-Pakistan-Sri Lanka. Le categorie economiche paventano l'abbandono definitivo e fanno rilevare come le decisioni assunte siano contrarie alla logica di mercato, impoveriscano i traffici nazionali o, quand'anche si riesca a mantenere i flussi in ambito nazionale, portino ad impoverire i servizi marittimi nel versante adriatico, facendo costare di più le merci in arrivo ed in partenza da Trieste per gli scali dell'Africa orientale.

Questi non sono che gli ultimi segnali d'una crisi progressiva, che ha già visto l'incomprensibile smantellamento dei servizi di logistica, da tutti apprezzati, a favore della centralizzazione in una società milanese, i cui risultati si sono rivelati sin qui disastrosi per tutte le società del gruppo Finmare e i progressivi smantellamenti delle direzioni della compagnia con sostituzioni a catena, che nessun risultato hanno dato e vedono dimissionari anche dirigenti assunti da pochi mesi.

Giacchè le richieste di CGIL, CISL, UIL, Associazione industriali di Trieste, Associazione regionale caricatori marittimi, Unione commercianti, spedizionieri, Assocaffè, compagnia portuale, nonchè delle associazioni industriali di tutto il Friuli-Venezia Giulia, sembrano pienamente motivate e vanno contro ogni assicurazione sin qui fornita da IRI e Finmare, si fa sempre più opportuna e necessaria una presa di posizione del Governo in ordine alla costituzione della commissione d'inchiesta.

(4-02510)

(30 novembre 1988)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica innanzitutto che la linea per l'India-Pakistan-Srilanka, con partenza da Trieste, non ha subìto sospensioni. Essa infatti si svolge regolarmente, secondo i programmi della società Lloyd Triestino.

Per quanto concerne invece la linea per l'Africa orientale, la società stessa, nel programma di ristrutturazione dei servizi di trasporto merci di linea, stabilì inizialmente che i collegamenti con detta regione fossero esercitati con navi, e spazio nave, noleggiati con partenza dal Tirreno e, a titolo sperimentale, dall'Adriatico.

Tale sperimentazione non ebbe esito soddisfacente, attesa l'esiguità del traffico (5570 TEUS – *twenty-foot equivalent unit* – comprensivo dei flussi di andata e ritorno) che provocò al Lloyd Triestino perdite per circa tre miliardi l'anno. Segnatamente per il porto di Trieste i contenitori imbarcati o sbarcati non superarono il modesto quantitativo di circa 2.300 unità annue.

Pertanto, le partenze per l'Africa orientale dal porto di Trieste sono state sospese dal novembre 1988, per le perdite registratesi su tale linea, non in asse con una corretta ed economicamente valida gestione aziendale.

Il Ministro della marina mercantile
PRANDINI

(16 febbraio 1989)

BOSSI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la località Fornaci, frazione del comune di Zogno (Bergamo), situata nella media Valle Brembana, ha subìto gravi danni, con alluvioni, allagamenti e smottamenti, in seguito alla calamità naturale del 18 luglio 1987, motivo per cui è già stata annoverata tra i paesi che dovrebbero ricevere i finanziamenti stanziati dal relativo decreto-legge;

che in detta località Fornaci esisteva un tempo una strada carrabile che, superando con un ponte il fiume Brembo, consentiva un rapido collegamento con il paese di Zogno e serviva anche ai comuni di Stabello e Piazza dei Monaci, in cui oggi risiedono circa 600 persone che hanno interessi quotidiani in Zogno, paese che conta 10.000 abitanti e costituisce l'agglomerato urbano più importante della Valle Brembana;

che oggi tale vecchia strada, indicata come via Fornaci, e il ponte con cui essa superava il Brembo non sono utilizzabili perchè, dopo essere stati gravemente lesionati da una piena del fiume avvenuta nel 1928, non sono mai stati ripristinati, ad eccezione della messa in opera di una passerella pedonale costruita dal comune di Zogno, sospesa a 7 metri di altezza sul fiume con cavi di acciaio e pavimentata con assito di legno, priva di parapetti laterali, che nel tempo è diventata fatiscente e pericolosa, fino a provocare la caduta di un bambino, Gotti Mario, che riportava nell'incidente gravi ferite restando in coma per 5 giorni;

che a tutt'oggi presso l'ufficio tecnico comunale di Zogno mancano progetti idonei per un'efficiente attivazione della vecchia strada e la costruzione di un ponte adatto al traffico rotabile,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda sollecitare l'amministrazione comunale di Zogno al fine di predisporre un ponte carrabile confacente alle esigenze dei cittadini dei tre paesi suddetti, che non devono nè rischiare la vita sulla passerella provvisoria messa in atto dal comune di Zogno nè attraversare a guado il fiume Brembo nè essere costretti a sobbarcarsi a un lungo percorso di strade alternative per arrivare a Zogno.

(4-00855)

(4 gennaio 1988)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione in oggetto indicata anche a seguito delle notizie pervenute dal settore lavori pubblici della giunta della regione Lombardia.

Le frazioni Stabello e Piazza Monaci sono collegate da idonea strada comunale con servizio pubblico di bus. Dette frazioni non sono mai state collegate carralmente con la località Fornaci, zona a vocazione rurale lungo la sponda sinistra del fiume Brembo e collegata dalla passerella realizzata nel 1958 che ha sempre avuto idonee protezioni laterali in metallo.

Detta passerella, danneggiata dall'alluvione del 18 luglio 1987, è stata tempestivamente ripristinata e risulta efficiente e funzionante dal dicembre 1987.

Si fa presente, inoltre, che la suddetta passerella non ha assolutamente caratteristiche di provvisorietà, essendo realizzata in acciaio con struttura in ferro zincato, sia nella pavimentazione sia nei parapetti laterali.

Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile
LATTANZIO

(15 febbraio 1989)

BOSSI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che al dottor G. Paini, commercialista in Sondrio, veniva notificata, il 28 febbraio 1988, una comunicazione giudiziaria da parte del sostituto procuratore della Repubblica di Sondrio dottor Corrado Maffei, per il reato di cui all'articolo 110 del codice penale e all'articolo 216 della legge fallimentare in seguito al fallimento di una società sua cliente dichiarato nel 1985;

che il giudice istruttore, con provvedimento del 18 maggio 1988, disponeva la libertà vigilata per il dottor Paini;

che il sostituto procuratore della Repubblica dottor Maffei in pari data si appellava al tribunale di Sondrio contro il provvedimento del giudice istruttore in quanto non si era provveduto «alla custodia cautelare in carcere» del summenzionato individuo;

che lo stesso sostituto procuratore della Repubblica in data 31 maggio 1988 proponeva ricorso per Cassazione contro l'ordinanza emessa il 26 maggio 1988 dal tribunale di Sondrio che confermava il provvedimento del giudice istruttore;

che il giudice istruttore in data 27 giugno 1988 ha sostituito il precedente provvedimento di libertà vigilata in ordine di libertà provvisoria,

l'interrogante chiede di conoscere quali informazioni il Ministro ritenga di poter fornire in ordine alle modalità di esercizio dell'azione penale per i fatti in questione, al fine di dissipare il sospetto che questi reiterati ricorsi del sostituto procuratore della Repubblica dottor Corrado Maffei configurino una azione persecutoria nei confronti del dottor G. Paini che ricopre la carica di segretario provinciale di un partito autonomista.

(4-02161)

(28 settembre 1988)

RISPOSTA. – Il giudice istruttore presso il tribunale di Sondrio, disattendendo la richiesta di emissione del mandato di cattura formulata nel procedimento penale n. 988/84 RG PM dal sostituto dottor Corrado Maffei, che aveva ritenuto ricorrere l'aggravante di cui al comma 1 dell'articolo 219 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, disponeva con l'ordinanza 9 marzo 1988 procedersi con mandato di comparizione nei confronti di Paini Giampaolo e di altri cinque coimputati in ordine, fra l'altro, al delitto di bancarotta fraudolenta, esclusa la succitata aggravante. Avverso tale ordinanza la procura della Repubblica proponeva impugnazione ai sensi

dell'articolo 263-*ter* del codice di procedura penale, avanti al tribunale competente, il quale confermava il provvedimento impugnato muovendo dal presupposto che non risultava «con sufficiente chiarezza il meccanismo attraverso il quale sarebbe stata consumata la contestata bancarotta», ritenendo «necessaria perizia tecnica al fine di chiarire il detto meccanismo e quindi la sussistenza di tale delitto e della relativa aggravante».

Avverso tale decisione il pubblico ministero ricorreva per Cassazione.

La vicenda processuale, a cui fa riferimento l'onorevole interrogante, riguarda, come detto, non solo Paini Giampaolo e secondo le informazioni fornite dalla procura della Repubblica di Sondrio si colloca nell'ambito della più stretta legalità e nel rispetto delle norme procedurali che autorizzano il pubblico ministero e le parti private ad esercitare il diritto di impugnazione allorquando vi abbiano interesse.

Alla luce di tali considerazioni, e nella completa assenza di elementi che possano far ritenere il contrario, non sembra opportuno adombrare il sospetto che i reiterati ricorsi del sostituto procuratore possano configurare un tentativo di persecuzione nei confronti del dottor Paini, soprattutto se si consideri che il procedimento riguarda anche altri cinque coimputati.

La medesima procura segnala infine, a dimostrazione della obiettività del magistrato summenzionato, che lo stesso ha in altra occasione promosso azione penale (procedimento n. 350/86 RG PM) nei confronti del Paini Giampaolo + 2, sempre per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata relativa ad altro fallimento, ed invece di adottare direttamente il provvedimento restrittivo ha formulato richiesta di mandato di cattura, accolta dal giudice istruttore nella forma alternativa della imposizione agli imputati dell'obbligo di presentarsi settimanalmente presso la competente stazione dei carabinieri.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(15 febbraio 1989)

FASSINO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che Scilla è un noto ed importante centro turistico della costa tirrenica della provincia di Reggio Calabria;

che l'economia di quel centro è basata anche sull'attività dei numerosi pescatori della città;

che una fortissima mareggiata ha travolto quasi completamente il porto che veniva utilizzato dalle numerose imbarcazioni da pesca e da diporto dei turisti che, nei mesi estivi, affollano la grande spiaggia di Scilla;

che, dopo la mareggiata, è stato ricostruito solo il muraglione principale, mentre non è stato ripristinato il pontile laterale della lunghezza di oltre 150 metri;

che tale pontile è, invece, indispensabile anche per la difesa della parte più antica e caratteristica di Scilla, denominata «Chianalea», noto villaggio di pescatori con le abitazioni costruite proprio sugli scogli,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno completare la ricostruzione del porto di Scilla e, in ogni caso, quali opere si intendano realizzare per una adeguata protezione di «Chianalea» dalle frequenti

mareggiate che continuamente minacciano l'abitato, provocando spesso ingenti danni alle abitazioni.

(4-00378)

(23 settembre 1987)

RISPOSTA. – In linea con le indicazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici il pontile, oggetto dell'interrogazione, ha solo funzione di molo foraneo e non quale opera di difesa della località di Chianalea di Scilla.

Dopo che il comune di Scilla ha provveduto a rettificare la proposta di piano regolatore del posto (rielaborazione avvenuta il 4 novembre 1985 secondo i considerati del voto n. 541 del 12 novembre 1980) il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto n. 218 del 23 luglio 1986, ha ritenuto meritevole di approvazione il nuovo piano regolatore del porto di Scilla solo dal punto di vista planimetrico, in quanto, per la formulazione del progetto esecutivo, sono richiesti studi idraulici, geotecnici e marittimi.

Successivamente con d.d. n. 108 del 13 maggio 1987 è stata approvata la variante di cui al voto n. 217 del 27 marzo 1986.

In tale variante di piano regolatore il molo venne prolungato di ben 150 metri rispetto a quello di piano regolatore valevole prima del predetto voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Successivamente l'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Reggio Calabria ha richiesto l'autorizzazione a predisporre i rilievi e gli studi propedeutici al progetto esecutivo al fine di eseguire le opere secondo il piano regolatore attuale.

La parte di molo esistente, invece, ben diversa dal prolungamento di cui sopra, è costituita da un tratto di circa 100 metri di molo foraneo verso l'abitato di Chianalea di 30 metri circa, oltre alla parte commerciale costituita da scali di alaggi di competenza regionale.

In merito a quest'ultima parte la regione Calabria ha provveduto ad elaborare progetti ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 120 del 1987 ed a richiedere l'area demaniale marittima, in quanto le opere sono state distrutte e danneggiate dal fortunale del gennaio 1987.

Nel dicembre 1980-gennaio 1981, per effetto di altra mareggiata considerevole, il muro paraonde del molo foraneo (tratto verso Bagnara) fu parzialmente demolito. Il predetto ufficio competente, con tempestività, predispose ed eseguì, nel corso dell'anno 1981-82, lavori di somma urgenza per un importo di 300 milioni, per il ripristino dei danni al fine di ottenere l'agibilità del porto. Successivamente il fortunale del gennaio 1987 distrusse la mantellata esterna del molo foraneo (tratto verso Bagnara) nonchè il martello e il faro. In conseguenza di ciò, con propria ordinanza, la locale capitaneria di porto di Reggio Calabria rese inagibile il porto.

L'ufficio del Genio civile per le opere marittime, dopo aver fatto eseguire prove universitarie di stabilità sia della mantellata esterna che della banchina, ha avviato la progettazione per il ripristino e la ricostruzione con adattamenti tecnici delle parti distrutte dalle mareggiate del gennaio 1987.

Il finanziamento della spesa necessaria, che ammonta a 15 miliardi, è contemplato dall'articolo 10 della citata legge n. 120 del 1987 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per la protezione civile.

Per quanto concerne il problema della difesa di Chianalea, diverso e distinto da quello del porto, è opportuno rilevare che il predetto ufficio del

Genio civile per le opere marittime competente, sensibile a tale problema, ha predisposto dal 1981 un apposito progetto organico in tre soluzioni:

a) soluzione con scogliere emergenti tradizionali;

b) soluzione con scogliera soffolta a 50 metri dalla battigia;

c) stessa soluzione della *b*) a 100 metri.

Tali progetti sono stati trasmessi nel gennaio 1981 per il prescritto parere del Consiglio superiore, il quale ha optato per la soluzione con scogliera soffolta posta a 50 metri dalla battigia in sintonia anche con il parere favorevole della sovrintendenza.

Nonostante siano stati rivolti continui e ripetuti solleciti al comune di Scilla interessato affinchè lo stesso recepisse la soluzione approvata dal Consiglio superiore, questo Ministero è ancora in attesa di una pronuncia in merito del comune medesimo.

Il Ministro dei lavori pubblici
FERRI

(21 febbraio 1989)

FERRARA Pietro. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Per conoscere i motivi per i quali ancora non si ritiene di rendere funzionante il nuovo centro postale operativo nella città di Siracusa.

Si tratta infatti di un impianto di nuova costruzione, ubicato nella zona alta della città, da lungo tempo ultimato e destinato ad ospitare i seguenti servizi:

1) arrivi e partenze ordinarie, raccomandate ed assicurate;

2) pacchi transiti e domicilio;

3) portalettere;

4) sezione contabile;

5) personale viaggiante e tettoia scalo delle Ferrovie dello Stato.

I servizi in questione vengono ora svolti in parte nei locali dell'ufficio di Siracusa-corrispondenza e pacchi, in seno all'edificio della direzione provinciale delle Poste, e quindi assolutamente inidonei, antigienici, malsani e male attrezzati, ed in parte nell'immobile non patrimoniale dell'ufficio di Siracusa-poste porto, di vecchia costruzione, anch'esso strutturalmente carente, inadeguato alle effettive esigenze, antigienico e poco funzionale rispetto alla mutata realtà urbanistica della città aretusea.

Per sapere infine, stante le notevolissime difficoltà operative degli impiegati addetti a quegli uffici e il grave stato di disagio di cui soffrono i servizi stessi, quali provvedimenti il Governo intenda adottare per eliminare tale stato di cose, divenuto sempre più pesante con il passare degli anni, che ha costituito più volte motivo di agitazione del personale interessato nonchè di azioni sindacali.

(4-02306)

(19 ottobre 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che al fine di verificare lo stato di attuazione del centro postale operativo di Siracusa, nonchè di concordare i tempi della sua ultimazione e consegna, in data 3 febbraio 1988 fu tenuta una riunione alla quale parteciparono, oltre ai rappresentanti dell'amministrazio-

ne postale, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dell'impresa costruttrice.

Nel corso del sopralluogo fu constatato che i lavori erano pressochè terminati, fatta eccezione per alcune opere di rifinitura che l'impresa si impegnò ad eseguire entro lo stesso mese di febbraio.

In quella occasione fu rilevato, altresì, che mancavano la certificazione di agibilità ed i nulla osta per l'esercizio dei montacarichi, delle centrali tecnologiche e dell'autorimessa e che non era stato ancora definito il contratto per la fornitura dell'energia elettrica.

Nella stessa riunione fu ravvisata la necessità di fornire la sezione valori di un bancone dotato di misure anticrimine e di provvedere al più presto a completare la fornitura degli arredamenti; fu infine interessato l'Istituto postelegrafonici per la realizzazione di un bar che l'istituto medesimo si è impegnato ad attivare entro il mese di marzo 1989.

Nel corso di un successivo controllo, avvenuto il 10 novembre 1988, è stato accertato che quasi tutte le richieste erano state soddisfatte: mancavano, infatti, solo l'installazione del bancone nella sezione valori ed il collaudo dei montacarichi da parte dell'ISPESL (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) che non era stato possibile effettuare in quanto non erano ancora stati completati i lavori per la fornitura dell'energia elettrica da parte dell'Enel.

Nel mese di dicembre 1988 l'Enel ha ultimato i propri adempimenti, per cui si ritiene che, quanto prima, potrà essere eseguito il collaudo in questione e che, pertanto, si potrà procedere alla consegna del centro ed alla sua immediata attivazione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(20 febbraio 1989)

FRANCHI, NOCCHI, GALEOTTI. – *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* – Premesso che circa 15 giocatori provenienti dalla Federazione rugbistica del Sud Africa risultano attualmente impegnati nei campionati italiani di rugby della massima serie;

considerato che tale presenza è in palese violazione della decisione adottata fin dal 1972 dalla Federazione olimpica internazionale di interrompere ogni contatto con il Sud Africa e di bandire gli atleti di quel paese da ogni manifestazione sportiva,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga necessario intervenire con la massima urgenza presso il CONI e la Federazione italiana rugby affinchè siano rispettate le norme di comportamento dirette a garantire l'isolamento del regime razzista del Sud Africa.

(4-01588)

(12 maggio 1988)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione indicata in oggetto con la quale gli onorevoli interroganti lamentano sia l'utilizzo da parte di società italiane di rugby di giocatori provenienti dalla Federazione rugbistica del Sud

Africa, sia eventuali rapporti che sarebbero intervenuti fra squadre italiane e detta Federazione sudafricana.

Sulla base anche delle informative del CONI si fa presente che, alla stregua delle diposizioni del CIO, la Federazione italiana rugby non intrattiene alcun rapporto, ufficiale e non, con il «South African rugby board». Inoltre nessuna società italiana, essendo il rugby uno sport di squadra, può effettuare incontri con società o formazioni sudafricane, in quanto la Federazione italiana rugby non concede il necessario permesso.

Quanto al fatto che alcuni giocatori sudafricani militino in talune squadre italiane, ciò avviene a titolo individuale e personale, poichè qualsiasi straniero, munito del visto di ingresso in Italia, può giocare nelle società italiane a condizione che siano rispettate le norme per il tesseramento degli stranieri.

Con l'occasione si evidenzia che la Federazione italiana rugby non consente ad atleti italiani di giocare individualmente all'estero.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
CARRARO

(7 febbraio 1989)

GALEOTTI, CONSOLI, BAIARDI, BENASSI, CARDINALE, GIANOTTI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso che è di questi giorni la notizia del passaggio alla compagnia svizzera di riassicurazione «Swiss Re» della maggioranza assoluta dell'impresa italiana Lloyd Adriatico, gli interroganti chiedono di sapere:

1) se gli organi di controllo e gli organi ministeriali siano stati messi al corrente della trattativa appena conclusa, che ha determinato l'acquisizione, da parte della compagnia svizzera, della maggioranza di controllo della Lloyd Adriatico;

2) se, in sede di controllo e di Governo, si sia considerata la rilevanza dell'operazione, interessante una compagnia che denuncia una raccolta premi di 750 miliardi;

3) se si sia valutato il significato politico ed economico del processo, in atto da tempo, nel corso del quale settori di importanza decisiva, dalla RAS al Lloyd, del mondo delle assicurazioni del nostro paese, vengono acquisiti al controllo di grandi gruppi stranieri, determinando così uno squilibrio negli assetti del mercato italiano;

4) se non si ritenga di dover, pur in un quadro di sviluppo, nell'ambito comunitario ed extracomunitario dei collegamenti, della ricerca di sinergie e anche dei rapporti societari, governare questi processi, per scongiurare pericolose perdite di identità di parti rilevanti dell'industria assicurativa nazionale;

5) se non si consideri ormai urgente emanare misure legislative capaci di consentire all'ISVAP (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), attraverso l'introduzione dell'obbligo di informazione, nel caso di partecipazione ad una società esercente attività assicurativa, in misura superiore al 2 per cento, un auspicabile controllo del settore e dei processi che l'attraversano.

(4-01328)

(24 marzo 1988)

RISPOSTA. - A seguito di quanto segnalato dagli onorevoli interroganti in merito al passaggio della maggioranza assoluta del Lloyd Adriatico alla compagnia svizzera Swiss Re., il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha chiesto informazioni all'ISVAP, istituto al quale, come è noto, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, è stata affidata la vigilanza sul mercato assicurativo italiano.

In proposito l'ISVAP, che in assenza di specifiche norme non ha poteri per effettuare controlli preventivi nei casi di trasferimento di pacchetti azionari, ha fatto presente che l'avvenuta acquisizione da parte della Swiss Re. della maggioranza assoluta del Lloyd Adriatico spa è stata comunicata dall'amministratore delegato del Lloyd Adriatico al presidente dell'ISVAP, in un colloquio avuto con quest'ultimo.

In particolare, il gruppo assicurativo Swiss Re. ha acquisito un'ulteriore quota, pari al 47,5 per cento del pacchetto azionario della Gotthardfinanz, la società finanziaria di Lugano che attualmente controlla sia direttamente che indirettamente attraverso la FINPAI spa il 39,7 per cento della compagnia di assicurazioni in argomento. Di conseguenza, l'operazione non ha modificato il diretto azionista del Lloyd Adriatico, che è rimasto la Gotthardfinanz sa, ma ha modificato l'assetto azionario di quest'ultima, il cui 47,5 per cento è passato da Elie Rothscild alla Swiss Re.

Si ritiene utile evidenziare, infine, che il Consiglio dei ministri ha approvato di recente un disegno di legge, presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, volto ad ampliare i poteri attribuiti all'ISVAP per quanto attiene ai controlli sulla assunzione di partecipazioni in società che esercitano attività assicurativa.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

(9 febbraio 1989)

IMPOSIMATO. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che alcuni primari ospedalieri (contravvenendo alle comuni norme rispettate in tutti gli ospedali italiani) sono stati trattenuti in servizio dalle Unità sanitarie locali di Roma, sino al compimento del 70° anno di età, per effetto della legge n. 336 del 1964;

che si è ritenuta tale legge applicabile grazie al riconoscimento ai primari in questione della qualifica di aiuto capo servizio che è stata fatta risalire a prima del 1964;

che si è sostenuto che la equiparazione di tale qualifica a quella di primario (decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1979, n. 761) renda legittima la delibera in base alla legge n. 336 del 1964 che riguarda soltanto primari in ruolo prima del 1964;

che la qualifica di aiuto capo servizio non esisteva nel 1964, essendo stata configurata normativamente solo nel 1968;

che tra l'altro tale qualifica presupponeva requisiti specifici come l'essere aiuto di ruolo e possedere l'idoneità di primario, requisiti non posseduti dai primari che hanno beneficiato del provvedimento;

che le unità sanitarie locali hanno volutamente o negligentemente ignorato la insussistenza dei requisiti specifici prescritti dalla legge;

che nessuno dei primari ha svolto, prima del 1964, alcuna funzione che sia assimilabile a quella dei primari di ruolo;

che, ciononostante, queste funzioni sono state falsamente attestate da dichiarazioni postume, addirittura del 1988, fatte da direttori di ospedale ora in pensione e da primari anch'essi in pensione;

che questi attestati siano non reali è comprovato dalla assoluta mancanza di atti formali corrispondenti relativi alle divisioni ospedaliere (cartelle cliniche, registri operatori), o delle direzioni degli ospedali;

che, analogamente, negli attuali archivi dell'ex pio istituto (da cui hanno avuto origine i vari ospedali delle attuali unità sanitarie locali), non vi è alcun atto d'ufficio che provi lo svolgimento delle funzioni primariali e tutto ciò in contrasto con quanto è risultato negli atti d'ufficio, evidentemente artefatti, delle unità sanitarie locali,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative urgenti si intenda assumere per accertare la verità di quanto sopra espresso e se nei fatti sussistono responsabilità amministrative o di altro genere.

(4-02163)

(28 settembre 1988)

RISPOSTA. - È necessario premettere che l'interrogazione rivolta investe problematiche connesse a funzioni da tempo trasferite alle strutture territoriali del servizio sanitario nazionale per effetto della legge n. 833 del 1978, e, come tali, sottratte alle attribuzioni di questo Ministero.

Ad essa, quindi, si può rispondere soltanto in base agli elementi acquisiti dalla regione Lazio per il tramite di quel Commissariato di Governo.

Può, comunque, rilevarsi, in via preliminare, che di per sè l'applicazione della legge n. 336 del 1964 ha obiettivamente determinato un notevole contenzioso amministrativo, con orientamento giurisprudenziale non univoco sulle varie fattispecie di volta in volta sottoposte all'esame dei giudici amministrativi.

Riguardo ai casi cui viene fatto riferimento, si è appreso che l'assessorato alla sanità della regione Lazio, informato indirettamente degli atti deliberativi di talune unità sanitarie locali sul trattenimento in servizio di alcuni primari ospedalieri fino al settantesimo anno di età da atti di diffida dell'organizzazione sindacale ANAAO-Simp. notificatigli per conoscenza, è intervenuto tempestivamente nei limiti delle potestà in materia attribuitegli.

Infatti, con circolare telegrafica del 18 luglio 1988 diretta ai presidenti ed ai coordinatori amministrativi di tutte le unità sanitarie locali, nonchè al Comitato regionale di controllo della regione Lazio, successivamente integrata da note del 5 agosto e del 7 ottobre 1988 alle unità sanitarie locali RM1, RM2, RM4, RM7, RM10 e RM11, lo stesso assessorato ha invitato tali strutture territoriali alla scrupolosa osservanza delle disposizioni in materia vigenti, richiamandone ed illustrandone la portata.

Risulta, inoltre, che dell'intera questione sia stata parallelamente e diffusamente edotta anche l'autorità giudiziaria.

Va, peraltro, rilevato che - come è noto - ogni concreta valutazione sull'effettiva sussistenza dei presupposti di diritto cui è subordinato l'eventuale mantenimento in servizio fino al settantesimo anno di età del personale medico interessato rientra nell'esclusiva competenza deliberatoria dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali, sui quali è esclusa da

parte dell'assessorato alla sanità non soltanto qualsiasi forma di sindacato di legittimità, attribuito esclusivamente agli organi regionali di controllo, ma anche qualsiasi altro strumento suscettibile di incidere sull'efficacia degli stessi atti deliberativi. In tal senso va detto, comunque, che all'atto di detto coinvolgimento dell'assessorato alla sanità della regione Lazio le contestate deliberazioni, in materia, delle unità sanitarie locali erano già divenute esecutive.

In definitiva, quindi, a prescindere dalle eventuali prospettive offerte dagli ordinari ricorsi esperibili in sede di giurisdizione amministrativa, non si deve dimenticare che, ove adottino atti in violazione delle vigenti disposizioni normative, gli organi di gestione delle unità sanitarie interessate vengono ad assumersi potenziali responsabilità sotto il profilo amministrativo, contabile ed, eventualmente, penale.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(18 febbraio 1989)

MACIS, FIORI, PINNA. - *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che la siccità che da lunghi mesi affligge la Sardegna colpisce in maniera particolare la città di Iglesias e il suo territorio, tanto che le riserve idriche per usi civili sono sufficienti per poche settimane mentre già si calcolano danni irreparabili alle colture e all'allevamento;

che la situazione è aggravata dalle devastazioni provocate dagli incendi sviluppatisi nelle ultime due stagioni estive;

che il consiglio comunale di Iglesias ha deliberato di dichiarare lo stato di calamità generale a norma delle vigenti disposizioni di legge;

che nell'iglesiente esistono numerose sorgenti naturali e acque sotterranee di notevole entità,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di dover predisporre, come avvenuto in situazioni analoghe, un intervento straordinario per la costruzione delle opere di captazione e delle risorse idriche sorgive e sotterranee, e per l'immissione nelle reti di distribuzione per gli usi civili, e per l'irrigazione.

(4-02205)

(5 ottobre 1988)

RISPOSTA. - Il problema prospettato nella presente interrogazione ha richiamato più volte l'attenzione del Dipartimento della protezione civile che ha partecipato, con propri rappresentanti, a varie riunioni tenutesi presso la regione Sardegna, finalizzate ad una soluzione dell'annoso problema.

L'attuale indisponibilità finanziaria, comunque, non rende possibile alcun intervento a carico del fondo per la Protezione civile.

Sarebbe possibile, al pari di quanto è stato fatto per le emergenze idriche in altre regioni, un intervento della Protezione civile finalizzato alla concessione di procedure d'urgenza, a fronte di interventi predeterminati, con onere imputato sui fondi di cui alla legge n. 64 del 1986.

Per porre in essere una siffatta procedura occorre, comunque, una esplicita richiesta della regione interessata nonchè l'assenso del Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile
LATTANZIO

(16 febbraio 1989)

NERI. - *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* - Rilevato che, al momento dell'attraversamento della frontiera di altri paesi con i quali vige l'Accordo europeo sul regime di circolazione delle persone del 13 dicembre 1957, nostri connazionali incontrano non poche difficoltà per il riconoscimento dei documenti comprovanti l'identità dei figli minori;

considerato che tali difficoltà derivano in parte dalla varietà delle forme e dei modelli dei certificati di nascita rilasciati dai comuni, ed in modo particolare dal fatto che non sono ritenuti validi, in sostituzione del «certificato di nascita», i documenti riportanti le «risultanze anagrafiche di nascita» che vengono rilasciate sulla base delle trascrizioni nei registri dello Stato civile delle nascite avvenute in altro comune od all'estero;

constatato che il Ministero dell'interno ha interessato il Ministero degli affari esteri perchè presenti alla competente sede europea la richiesta che sia ritenuto valido a tutti gli effetti il documento riportante le «risultanze anagrafiche di nascita»,

l'interrogante chiede di conoscere quale esito abbia avuto tale richiesta e, comunque, quali iniziative il Governo intenda assumere perchè tali inconvenienti e difficoltà siano eliminati.

(4-02702)

(12 gennaio 1989)

RISPOSTA. - Come indicato dall'onorevole interrogante, il Ministero dell'interno ha prospettato di apportare una modifica alla lista annessa all'Accordo europeo sul regime di circolazione delle persone fra i paesi membri del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 13 dicembre 1957, lista contenente i documenti di riconoscimento ufficiali notificati da ogni Stato al momento della ratifica.

La suddetta modifica riguarda l'ultimo paragrafo della lista italiana relativa al certificato di nascita, con fotografia, convalidato dall'autorità di polizia, previsto per i minori. In effetti, l'acquisizione di tale documento da parte di coloro che risiedono in comuni diversi da quello di nascita si è rivelata, nella pratica, particolarmente difficoltosa; di qui la proposta di aggiungere nella lista al certificato sopra menzionato anche un documento rilasciato dal comune di residenza ed attestante la situazione anagrafica dell'interessato.

Il Ministero degli affari esteri ha provveduto in data 27 agosto 1988 a notificare al segretario generale del Consiglio d'Europa, depositario della Convenzione del 1957, la seguente modifica dell'ultimo capoverso della lista annessa all'Accordo europeo: «Pour les enfants: certificat contenant les données d'état civil delivré par l'administration comunale du lieu de naissance, ou de résidence, avec photographie, validé par la police».

Ai sensi dell'articolo 11 dell'Accordo europeo la modifica in parola entra in vigore, qualora non vengano formulate obiezioni, dopo due mesi dalla notifica del segretario generale a tutti gli Stati parte della Convenzione. Poichè ciò è stato effettuato in data 15 settembre 1988 e non risulta siano state formulate al riguardo obiezioni, la versione modificata dalla lista può ritenersi operante a tutti gli effetti dal 15 novembre 1988.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
BONALUMI

(21 febbraio 1989)

PERUGINI. - *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Per sapere se non ritenga opportuno, di fronte al dilagare di numerosi incarichi progettuali, conferiti da parte delle regioni, degli enti sub-regionali e dei consorzi di bonifica, a valere sulla legge n. 64 del 1986 e sui finanziamenti FIO, emanare indirizzi e direttive al riguardo, perchè è ormai accertato che gli affidamenti di tali progettazioni che non siano stati finalizzati in fase programmatoria non sono destinati ad essere realizzati.

(4-02614)

(16 dicembre 1988)

RISPOSTA. - In risposta alla interrogazione indicata in oggetto si fa presente che, in base alla vigente normativa, gli incarichi di studio e di progettazione delle opere eventualmente da includere tra le proposte di finanziamento da presentare al Dipartimento per il Mezzogiorno, ai fini delle competenti valutazioni ai sensi della legge n. 64 del 1986, sono di esclusiva competenza degli enti interessati che rispondono al riguardo ai propri organismi di controllo.

Il Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
GASPARI

(17 febbraio 1989)

POLLICE. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che lamentele ripetute sono venute da singoli degenti e da gruppi di cittadini sullo stato in cui versa l'ospedale di Chiaravalle in Calabria;

che addirittura parrebbe che nel nosocomio soggiorni una nutrita colonia di topi;

che l'assessorato regionale ha predisposto una serie di ispezioni in tutte le USL per cui è prevedibile abbia già notizia della situazione,

si chiede di sapere quale sia la situazione effettiva dell'ospedale di Chiaravalle e quali provvedimenti si intenda prendere.

(4-00706)

(30 novembre 1987)

RISPOSTA. - L'interrogazione rivolta concerne problematiche inerenti a funzioni di stretta competenza delle strutture territoriali del servizio sanitario

nazionale a norma della legge n. 833 del 1978 e, come tali, sottratte alle attribuzioni e ad ogni ordinario intervento operativo di questo Ministero.

Ad essa, quindi, si deve rispondere esclusivamente in base agli elementi di valutazione acquisiti dalla competente regione Calabria, soltanto ora indirettamente pervenuti.

Precisa la regione che il proprio assessorato alla sanità, attraverso il settore ispettivo, è più volte intervenuto presso l'unità socio-sanitaria locale n. 19 di Chiaravalle Centrale (Catanzaro) per accertare le condizioni igienico-sanitarie del presidio ospedaliero di quel comune.

In tali occasioni sono state reiteratamente contestate agli organi di gestione dell'USL le obiettive carenze riscontrate, invitandoli ad intervenire al più presto con adeguate iniziative (derattizzazione e disinfestazione) presso detto ospedale per ripristinare le indispensabili condizioni di idoneità igienica.

Poichè, peraltro, la stessa regione si è impegnata a rendere note, non appena acquisite, le risultanze di una dettagliata relazione ispettiva sulle condizioni amministrativo-contabili di tale USL, si fa riserva di informarne tempestivamente, in un secondo tempo, l'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(18 febbraio 1989)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Premesso che con decreto ministeriale 19 gennaio 1988 è stata disposta, a decorrere dal 1° febbraio 1988, la nomina a capo dell'ispettorato prima zona ASST di Milano del dirigente amministrativo superiore, dottor Alberto Cardeti;

considerato che la situazione dell'ASST prima zona, sufficientemente rappresentata nell'interrogazione parlamentare 4-00597 dell'11 novembre 1987, non ha, per ben due anni, indotto l'organizzazione sindacale SILTS-CISL ad intervenire con richieste di allontanamento dell'ex capo dell'ispettorato prima zona ASST di Milano, dottor ingegner Giancarlo Contessi;

constatata invece la tempestività della segreteria nazionale del SILTS-CISL di Roma che, con telegramma datato 1° febbraio 1988, avanza la richiesta di sostituzione, per ipotizzata «incapacità» di gestione del neo-nominato funzionario superiore,

si chiede di conoscere se la presa di posizione del segretario coordinatore nazionale del SILTS-CISL, Antonino Incatasciato, non scaturisca da un suo atteggiamento «clientelare e di arrogante strapotere», non corrispondente al comportamento dell'appena insediato incaricato alle funzioni di livello «D» il quale, a quanto ci risulta, vorrebbe rigettare i vari «accordi Azienda/SILTS-CISL».

Si chiede, inoltre, di sapere se tali accordi abbiano determinato presso l'ASST la seguente situazione:

1) sull'orario di lavoro, la tollerenza del ritardo fino a 20 minuti sull'inizio dell'orario di servizio, presso la sede dell'ispettorato prima zona di Milano; la mancata attivazione della strumentazione di tipo elettronico, già

esistente, per il controllo delle presenze e la gestione del personale, in conformità alla circolare del Ministro per la funzione pubblica dell'11 gennaio 1985, n. 33, 10.1/E.C. 20193, *condicio sine qua non* per eliminare discriminazioni di ogni sorta e ottenere l'orario elastico;

2) su permessi e ritardi la mancata attuazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e, in base all'articolo 120 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, la conseguente situazione debitoria di tutto il personale;

3) sulla disciplina mense, la violazione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 245, per tutto il personale dell'esercizio e lo stravolgimento della specifica disciplina, circolare n. 10 del 13 maggio 1983, relativa al diritto a fruire del buono-pasto, sia per il personale dell'esercizio sia per il personale amministrativo (per quest'ultimo personale è stato escogitato prima l'espediente della flessibilità dei turni abrogati nell'aprile 1987 ed ora è stata programmata la prestazione straordinaria di mezz'ora ora al giorno, frazionando in tal modo il massimale di 13 ore mensili).

Detto frazionamento, non consentito (si veda l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 269 del 1987), è comunque permesso per assicurare la presenza in servizio nell'intero arco di tempo, dalle ore 12 alle ore 14,30, condizione necessaria per fruire del buono-pasto mensa, come stabiliscono la disciplina mensa surriferita e lo stesso decreto interministeriale (poste-tesoro) del 9 marzo 1977.

(4-01076)

(9 febbraio 1988)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene innanzitutto opportuno premettere che il telegramma del coordinatore generale SILTS, di cui è cenno nell'atto parlamentare in esame, non mirava a sminuire la capacità professionale del dottor Cardeti né a proporre la sostituzione del neo-dirigente; esso tendeva, invece, a conoscere i motivi della ritardata consegna dei registri di uscita, disposta dal dottor Cardeti lo stesso giorno in cui l'interessato assunse l'incarico di dirigente superiore preposto all'ispettorato prima zona di Milano, avvenuta il 1° febbraio 1988.

In merito all'orario di lavoro si significa che il sistema elettronico esistente presso la sede dell'ispettorato prima zona di Milano è stato, a suo tempo, predisposto al fine di impedire l'accesso all'edificio a persone estranee; ed infatti, solo inserendo l'apposito tesserino magnetico il tornello si sblocca consentendo l'ingresso.

Allo stato attuale, pertanto, non è possibile elaborare i dati relativi all'orario di ingresso e di uscita di ogni singolo dipendente, in quanto tali informazioni vengono trascritte su carta e non sono immagazzinate nella memoria di un elaboratore.

Per il necessario lavoro di decodifica dei dati riguardanti ciascun dipendente, che dovrebbe essere eseguito manualmente, occorrerebbe un numero di unità superiore a quello attualmente utilizzato per la tenuta degli appositi registri di presenza.

Per effettuare il controllo elettronico delle presenze in servizio, quindi, si dovrà procedere all'utilizzazione di una strumentazione di diverso tipo, sui cui tempi di installazione non è possibile, al momento, avanzare previsioni attendibili.

Per quanto riguarda, poi, l'asserita tolleranza di ritardi fino a 20 minuti sull'inizio dell'orario di servizio, è presumibile che tale affermazione nasca da equivoco sul tempo tecnico necessario per l'accesso alla sede di lavoro, durante il quale l'impiegato - come precisa la circolare n. 33.10.1.E.C./20193 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - anche se non ha ancora iniziato il proprio turno di servizio si trova, genericamente, a disposizione dell'amministrazione. Tali tempi, peraltro, si esauriscono, di norma, nell'arco di pochi minuti.

L'emanazione della circolare n. 132 del 5 maggio 1988 ha, comunque, dato concreta attuazione all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, che disciplina la materia dei permessi e dei ritardi.

In particolare è previsto che tutti i permessi e ritardi siano recuperati entro il mese successivo a quello di fruizione, secondo un programa di recupero stabilito dal direttore dell'ufficio di appartenenza del dipendente in relazione alle esigenze del servizio.

Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia possibile disporre i recuperi, si provvede alla trattenuta di una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

In merito, infine, alla disciplina relativa al servizio mensa, si fa presente che la rigida applicazione della circolare n. 10 del 3 maggio 1983 comporterebbe lo sconvolgimento dei turni ed il conseguente disservizio, per il personale operante presso i servizi di commutazione delle centrali CIMA ed equiparate. Esclusivamente a tale personale che, per la gravosità delle mansioni svolte, usufruisce di diversi intervalli di riposo per complessivi 90 minuti in ogni turno di sei ore, è stato consentito di accedere alla mensa aziendale o al servizio sostitutivo durante uno dei suddetti intervalli.

L'obbligo di recupero, pertanto, non sussiste soltanto per i primi 30 minuti di assenza mentre l'eventuale periodo eccedente deve, comunque, essere recuperato.

Si precisa, da ultimo, che non è in atto nè è stato programmato alcun frazionamento di prestazioni straordinarie che vengono richieste ai dipendenti, dai responsabili dei vari uffici, per intervalli non inferiori ad un'ora.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(20 febbraio 1989)

POLLICE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che dopo una visita effettuata il 24 maggio 1988 nel carcere di Voghera (Pavia) dal consigliere regionale di Democrazia proletaria, Pippo Torri, e da Saverio Ferrari è emerso che:

a) il carcere di Voghera, un tempo unicamente destinato a detenute condannate o imputate per fatti di terrorismo, è da qualche mese un istituto solo maschile;

b) una sola delle 4 sezioni in cui si divide il carcere funge da «casa circondariale», mentre le altre 3 sezioni sono adibite ad ospitare detenuti

«particolari», quelli cioè ritenuti dall'amministrazione penitenziaria particolarmente «pericolosi». Questo significa che per meno di 40 detenuti (su una capienza di 80-90 posti) operano oltre 200 agenti di custodia (5 agenti per detenuto);

c) 12 di questi detenuti sono ormai da 19 giorni in sciopero della fame per protestare contro le condizioni in cui si trovano a vivere;

d) in particolare, viene contestato il regime che vige di fatto, alquanto simile a quello un tempo operante nei tristemente famosi «braccetti»;

e) i detenuti vengono divisi fra loro senza alcuna possibilità di incontro, nelle sezioni semivuote di un carcere praticamente vuoto, senza alcuna occupazione;

che nel corso della visita del 24 maggio è altresì emersa la protesta del detenuto Mario Tuti, che ha fatto presente come, dopo il venir meno degli impegni assunti nei suoi confronti da parte dell'amministrazione penitenziaria, «ogni dialogo si sia ormai rotto» e si sia concluso «ogni esperimento»,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti siano stati presi e se il ministro Vassalli e il direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, Niccolò Amato, intendano recarsi direttamente nel carcere di Voghera per assumere informazioni e prendere coscienza personalmente dell'estrema gravità della situazione creatasi.

(4-01679)

(2 giugno 1988)

RISPOSTA. – Tredici detenuti ad altissimo indice di pericolosità, ristretti presso la casa circondariale di Voghera, in data 14 maggio 1988 iniziavano ad effettuare lo sciopero della fame, che terminava il 9 giugno 1988.

Per quanto concerne il regime penitenziario a cui sarebbero stati sottoposti i citati detenuti, si fa presente che agli stessi non è stato applicato il procedimento di sorveglianza particolare, previsto dagli articoli 1 e seguenti della legge 10 ottobre 1986, n. 663, ma il regime ordinario, sia pure caratterizzato da un attento ed assiduo controllo, adeguato alla particolare pericolosità dei soggetti.

In particolare, si conferma che nessuna deroga al regime ordinario è stata posta in essere nei confronti degli stessi, per i quali ai sensi degli articoli 13 e seguenti dell'ordinamento penitenziario, dopo il periodo di osservazione – previsto dalla legge – è stato predisposto il programma di trattamento individualizzato, inteso al recupero della personalità, attraverso il tentativo di rimozione delle carenze psicofisiche e la ricerca delle cause di disadattamento sociale.

Allo stato, infatti, i detenuti in questione usufruiscono tra l'altro:

di quattro ore e trenta minuti di passeggio al giorno;

di due ore di socialità in comune al giorno (*ping pong* e altri giochi consentiti);

della possibilità di pranzare e cenare in due per cella per un'ora e trenta minuti;

della possibilità di cucinare;

di docce regolari;

di colloqui premiali (ovviamente solo nei casi in cui ne ricorrano gli estremi di legge);

di attività lavorative oltre che nell'ambito delle sezioni anche in lavanderia.

Partecipano inoltre alla commissione per il vitto *ex* articolo 9 dell'ordinamento penitenziario ed alla commissione culturale *ex* articolo 27 dell'ordinamento penitenziario.

La direzione infine comunica di avere già preso contatti:

con il competente assessorato per programmare un corso di formazione per elettricisti;

con il provveditorato agli studi di Pavia per istituire un corso di scuola elementare;

con i rappresentanti del CONI per organizzare attività sportiva.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(25 febbraio 1989)

PONTONE. – *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il signor dottor Edoardo di Napoli, nato a Villaricca il 4 gennaio 1926 ed ivi residente, alla via Aspirante Ufficiale Cante n. 31, è proprietario di un appartamento sito in Licola-Pozzuoli alla via Dentice, parco Mira, di metri quadrati 102, con terrazzo di copertura e terrazzo a livello;

che detto immobile fu requisito dal comune di Pozzuoli a causa del bradisismo del 1970 e concesso in uso alla famiglia della signora Maione Teresa vedova Bavarella;

che nel giugno 1986 l'appartamento fu derequisito ed in tale occasione i tecnici del comune di Pozzuoli accertarono e quantificarono i danni che erano stati arrecati all'appartamento (infissi, persiane, bagno, cucina, pavimenti eccetera),

l'interrogante chiede di conoscere:

per quali motivi a distanza di ben 18 anni dalla requisizione e due anni dalla derequisizione, malgrado il dottor di Napoli abbia richiesto al sindaco di Pozzuoli ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile il risarcimento dei danni subiti, documentati dalla perizia tecnica giurata redatta dall'ingegnere Antonio Frascino di Napoli, nulla sia stato versato al dottor di Napoli a titolo di risarcimento danni;

se sia giusto che lo Stato non abbia ancora riconosciuto al dottor di Napoli quanto dovutogli per legge, dopo essere stato privato della sua proprietà per ben 18 anni.

(4-01870)

(5 luglio 1988)

RISPOSTA. – Da notizie richieste e pervenute dalla prefettura di Napoli risulta che l'alloggio di proprietà del signor Di Napoli Eduardo, già requisito dal comune di Pozzuoli, in conseguenza del fenomeno bradisismico del 1970, fu da questi restituito al legittimo proprietario, previo verbale di consistenza, in data 2 luglio 1986.

La prefettura di Napoli ha fatto, inoltre, sapere che presso gli uffici del comune di Pozzuoli non è stata rinvenuta, nonostante le numerose ricerche

esperite, alcuna richiesta di risarcimento danni per l'alloggio del signor Di Napoli.

Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile
LATTANZIO

(15 febbraio 1989)

VELLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri e dei lavori pubblici e ai Ministri senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Premesso:

che il territorio della provincia di Rieti è stato escluso dagli interventi straordinari della Cassa del Mezzogiorno (legge n. 64 del 1986) e che tale decisione verrà in pratica attuata dopo la scadenza del periodo di proroga prevista sino al 1990;

che tale decisione è stata adottata attraverso una interpretazione non perfettamente corretta delle norme della CEE;

che le stime effettuate in base al prodotto interno lordo *pro capite* ed ai prezzi di mercato per la valutazione delle differenze di sviluppo regionale non sono risultate obiettive per i riferimenti fatti al sistema dei prezzi di mercato, al reddito medio come indicatore di povertà, al paniere incompleto contenuto nel prodotto interno lordo e alla realtà economica del territorio della provincia di Rieti, ricadente solo in parte nel territorio della Cassa del Mezzogiorno;

che le condizioni economiche delle zone della provincia di Rieti ricadenti negli interventi della Cassa del Mezzogiorno e dell'intero territorio provinciale fanno registrare punte elevate di crisi economica e di grave disoccupazione, particolarmente avvertite nel settore industriale;

che, attualmente, anche a causa dei ritardi verificatisi nella realizzazione di grandi infrastrutture di trasporto, molte industrie insediatesi nel nucleo industriale Rieti-Città Ducale hanno cessato o stanno ridimensionando notevolmente la loro attività produttiva, con il conseguente aggravio del fenomeno della disoccupazione;

che è stata registrata, a seguito della predetta decisione della Commissione CEE, una notevole riduzione di nuovi investimenti nella zona industriale;

che solide industrie operanti nel nucleo industriale della provincia di Rieti stanno programmando significativi investimenti in territori di province limitrofe che in un primo momento erano state assoggettate alla stessa procedura di infrazione *ex* articolo 93 del Trattato CEE e successivamente riammesse ai benefici della Cassa del Mezzogiorno,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per adeguare la normativa CEE al fine di mantenere le zone della provincia di Rieti nei territori della Cassa del Mezzogiorno, in considerazione dei gravi effetti negativi che, in caso contrario, andrebbero a colpire l'economia del reatino.

(4-02558)

(13 dicembre 1988)

RISPOSTA. - Per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si risponde alla interrogazione in oggetto, facendo presente quanto segue.

L'onorevole interrogante considera allarmante la decisione della Commissione CEE rivolta ad escludere la provincia di Rieti dagli incentivi straordinari di cui alla legge n. 64 del 1986, nonostante che tale provincia sia caratterizzata da punte elevate di crisi economica, sia per il preoccupante decremento, negli ultimi anni, della presenza industriale, sia per l'inadeguatezza delle grandi infrastrutture di trasporto.

In merito al primo profilo considerato si fa presente che ai sensi dell'articolo 189 del trattato CEE le decisioni della Commissione sono obbligatorie in tutti i relativi elementi per i destinatari da esse designati.

Conseguentemente si è reso necessario dare attuazione alla decisione della Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988, ed a ciò si è provveduto con il decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 1988, n. 337. Comunque in sede di emanazione delle citate disposizioni legislative e della deliberazione CIPI del 3 agosto 1988, n. 374, ad esse connessa, si è provveduto alla previsione di una opportuna normativa transitoria intesa a graduare per le province considerate, fra le quali quella di Rieti, l'applicazione delle nuove norme limitative degli aiuti. In proposito si deve precisare che per la provincia di Rieti il termine di tale normativa transitoria non è fissato al 31 dicembre 1990, come ritiene l'onorevole interrogante, ma al 31 dicembre 1992.

In merito all'altro profilo si deve precisare che le limitazioni previste dalla decisione della Commissione CEE e dalle citate norme di attuazione riguardano soltanto gli incentivi e le agevolazioni alle attività produttive, per cui, in particolare, la provincia di Rieti, anche dopo la citata scadenza del 31 dicembre 1992, potrà usufruire delle agevolazioni previste per i territori meridionali per quanto riguarda gli altri interventi straordinari, fra i quali la realizzazione di infrastrutture e di opere pubbliche. In tale ambito, pertanto, potranno essere avviati a soluzione i problemi infrastrutturali e di viabilità cui fa cenno l'onorevole interrogante.

Il Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
GASPARI

(20 febbraio 1989)

VIGNOLA. - *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Per sapere:

quali finanziamenti, e per quale importo, siano stati concessi nel corso degli ultimi cinque anni ai signori Aristide e Amerigo Ramirez, o ai loro figli, domiciliati in Casavatore (Napoli) per ciascuna delle loro molteplici attività industriali nel settore calzaturiero, quali la ditta Ramina spa o STEMA srl o con altre ragioni sociali,

se siano in corso istruttorie per domande di finanziamenti degli stessi fratelli avanzate sotto qualsiasi altra ragione sociale.

(4-01928)

(14 luglio 1988)

RISPOSTA. - In risposta all'interrogazione in oggetto, si forniscono, sulla scorta di quanto comunicato dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, i seguenti elementi informativi:

Ramina spa di Casavatore (Napoli): ampliamento di un impianto per la produzione di calzature da donna: domanda di contributo in conto capitale presentata in data 13 novembre 1985 ed archiviata in data 29 gennaio 1987;

Calzaturificio Ramirez spa di Casavatore (Napoli):

a) nuovo impianto per la produzione di calzature: contributo in conto capitale liquidato in data 31 agosto 1970 e finanziamento agevolato stipulato in data 8 aprile 1969;

b) domanda di contributo in conto capitale per l'ampliamento dello stabilimento di cui sopra presentata in data 27 dicembre 1976 ed archiviata in data 18 novembre 1986.

Il Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
GASPARI

(20 febbraio 1989)

ZUFFA, TEDESCO TATÒ, SALVATO, FERRAGUTI, NESPOLO. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso che sulla stampa nazionale è apparsa la campagna pubblicitaria di prevenzione dell'AIDS della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS del Ministero della Sanità;

considerato che nella suddetta pubblicità si indica come norma di prevenzione l'attenersi ad una «normale vita di coppia», evitando rapporti con «*partners* occasionali», e si consiglia di «proteggersi almeno con il preservativo» a chi «non abbia sufficiente volontà» per evitare i rischi di tali rapporti;

osservato che «l'attenersi ad una normale vita di coppia» è regola che attiene a libere scelte e convincimenti nel campo dei comportamenti sessuali, e non può essere confusa con una prescrizione di presunzione sanitaria, essendo per di più incerto e squisitamente soggettivo il criterio di «normalità» nei rapporti sessuali;

rilevato che il riferimento alla «non sufficiente volontà» nel perseguire la «norma» della fedeltà di coppia appare dettato da valutazioni di ordine moralistico più che da seria preoccupazione per la salute dei cittadini;

ritenuto che mescolare indicazioni sanitarie con precetti moralistici indebolisce l'efficacia del messaggio preventivo;

visto che la suddetta pubblicità è stata, non a caso, oggetto di ampie polemiche,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuna una modifica del testo pubblicitario, nel senso di attenersi ad una informazione prettamente sanitaria, nel rispetto della libertà di opzione dei cittadini nel campo dei comportamenti sessuali, per una reale efficacia della campagna stessa.

(4-02044)

(3 agosto 1988)

RISPOSTA. – Nel valutare il testo pubblicitario ampiamente diffuso e riportato dalla stampa nazionale nell'ambito della campagna di informazione e di prevenzione dell'AIDS, autorizzata da questo Ministero, è d'obbligo tenere conto degli specifici, prevalenti obiettivi d'ordine medico-preventivo attraverso di esso perseguiti.

Va ricordato, in questo senso, che non a caso tale testo di educazione sanitaria «mirata» è stato a lungo discusso ed esaminato nei suoi diversi aspetti e nelle sue molteplici, complesse implicazioni, sia – in un primo tempo – a cura dell'agenzia specializzata che ha prodotto lo *spot* pubblicitario sia – successivamente – da parte delle commissioni medico-scientifiche designate da questo Ministero e per ultimo, in sede di approvazione definitiva, da parte della direzione della RAI.

Il criterio guida che, per così dire, ha costantemente ispirato le valutazioni in merito emerse nei vari livelli è stato quello per cui si riteneva indispensabile che il testo prescelto dovesse in ogni caso rispondere a determinate condizioni, essenziali per gli scopi prefissi, presentando un contenuto ed un linguaggio tali da assicurare la necessaria chiarezza e completezza d'informazione su punti precisi, ma evitando – nel contempo – qualsiasi espressione di tipo allarmistico, suscettibile di effetti drammaticamente «terroristici».

Tale «messaggio», in sostanza, avrebbe dovuto garantire all'intera collettività del nostro paese esaurienti ed appropriate indicazioni sui rischi e sui meccanismi di trasmissione dell'infezione, adottando a questo fine espressioni e strumenti psicologico-formali che, per poter essere proficuamente recepiti da tutta la popolazione – maschile, femminile, anziana e giovanile – dovevano rispondere alle diversificate esigenze di cultura, di sensibilità e, quindi, di «accettabilità» che ne caratterizzano le varie componenti.

In questo senso, al di là delle specifiche espressioni usate ed oggetto di critica da parte degli onorevoli interroganti (comunque di per sè ispirate ai suesposti criteri e del resto – soprattutto se avulse dal contesto logico in cui sono finalizzate – inevitabilmente suscettibili di valutazioni soggettive e quindi opinabili), non v'è dubbio che il consiglio di attenersi ad una «vita di coppia» vada oggettivamente inteso come invito a privilegiare rapporti sessuali di tipo «monogamico», secondo un criterio cautelare che, in quella sede, prescinde da altre specificazioni, rispondendo a noti e consolidati indirizzi sanitari di prevenzione dell'AIDS (come di altre malattie a trasmissione sessuale). Supporre ricadute sul costume, le convinzioni religiose o ideali e le tradizioni è legittimo, ma inevitabile. Non comunicare quell'indirizzo per la preoccupazione che richiami valori non connessi con la prevenzione sanitaria significherebbe rinunciare ad uno strumento, il più rilevante, della prevenzione.

Perciò non sembra potersi condividere l'affermazione degli onorevoli interroganti, secondo cui il riferimento alla «non sufficiente volontà» per evitare i rischi di tali rapporti sarebbe «dettato da valutazioni di ordine moralistico più che da seria preoccupazione per la salute dei cittadini».

Attraverso un esame più approfondito del testo pubblicitario non dovrebbe sfuggire che il contestato riferimento a «chi non abbia sufficiente volontà», lungi dall'essere pretestuoso e di contare soltanto come «risvolto moralistico», è invece il coordinamento logico alla non assoluta sicurezza di protezione alternativa data dall'uso del «profilattico».

Sarebbe deontologicamente scorretto dare indicazioni di sicurezza assoluta per il profilattico, mentre la sicurezza assoluta, come afferma l'OMS (prima indicazione), è l'astensione.

La sufficiente ed insufficiente volontà ivi considerata è una condizione di fatto che non si può ignorare; l'insufficiente volontà, riducendo le cautele sanitarie, rende alcuni soggetti più esposti degli altri al rischio di contrarre l'infezione. Far emergere una più sicura e responsabile salvaguardia della salute propria ed altrui è dovere medico.

In tal senso si può parlare di una caratterizzazione «etica» delle avvertenze d'educazione sanitaria, in questa ed in qualsiasi altra analoga circostanza.

Il Ministro della sanità
DONAT-CATTIN

(16 febbraio 1989)